

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)720

Vol. 1977/0225

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 720 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1977

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

Che modifica il regolamento (CEE) n. 787/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno, nei settori dei cereali e del riso.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 720 def.

RELAZIONE

1. Nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 1629/77 apre agli organismi d'intervento la possibilità di acquistare frumento panificabile al prezzo di riferimento. Per conseguenza, il regolamento (CEE) n. 787/69, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore in parola, deve essere modificato in modo che, per i quantitativi di frumento cui la suddetta disposizione si riferisce, venga preso in considerazione il prezzo di riferimento.
2. A seguito degli sviluppi tecnici, l'essiccazione dei cereali può essere sostituita, nella Comunità, da procedimenti alternativi quali il raffreddamento speciale (Kühlkonservierung) e l'omogeneizzazione, ambedue atti alla buona conservazione dei prodotti acquistati all'intervento. E' quindi necessario estendere anche a tali procedimenti gli effetti del regolamento (CEE) n. 787/69, nell'articolo che prevede il finanziamento delle sole spese di essiccazione.
3. Occorre infine correggere un'errata specificazione data ad un sottoparagrafo inserito mediante regolamento (CEE) n. 496/77.

che modifica il regolamento (CEE) n. 787/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno, nei settori dei cereali e del riso

=====

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a decorrere dalla campagna 1977-1978, possono essere effettuati acquisti all'intervento di frumento panificabile, a prezzo di riferimento; che, per tale motivo, occorre modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno, nei settori dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/77(4), che disciplina i conti da stabilirsi ai fini della determinazione delle perdite nette degli organismi d'intervento;

considerando che, a seguito dell'evoluzione tecnica, per la conservazione dei prodotti vengono applicati già da tempo procedimenti alternativi a quello dell'essiccazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69; che, per tale motivo, l'articolo citato deve menzionare anche i procedimenti di raffreddamento speciale e di omogeneizzazione;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 496/77 è stata inserita nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69 una lettera h); che tale lettera è già utilizzata per un altro sottoparagrafo e che deve pertanto divenire lettera i);

.../...

(1) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13

(2) GU n. L 295 del 30.12.1972, pag. 1

(3) GU n. L 105 del 2.5.1969, pag. 4

(4) GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 787/69, dopo le parole "un prezzo d'intervento", è inserita l'espressione "o un prezzo di riferimento".

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 787/69, il testo del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2, lettera b), è completato come segue :
"se per una determinata qualità è fissato un prezzo di riferimento, il valore dei quantitativi immagazzinati è calcolato moltiplicando i quantitativi per il prezzo di riferimento valido il primo giorno dell'anno civile".

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 787/69, primo comma, dopo le parole "per il prezzo d'intervento di base" è inserita l'espressione "o, se del caso, per il prezzo di riferimento".

Articolo 4

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 787/69 è completato come segue :
"i procedimenti di raffreddamento speciale (Kühlkonservierung) e di omogeneizzazione sono considerati di effetto equivalente a quello dell'essiccazione".

Articolo 5

La lettera h), aggiunta con regolamento (CEE) n. 496/77 all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 787/69, diventa lettera i).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio